ASSOCIAZIONE MANTOVA FESTIVAL INTERNAZIONALI – ETS

Sede legale: Mantova, Via Baldassarre Castiglioni n. 4

Codice Fiscale e Partita IVA: 01806050207

Avviso di convocazione assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo di Mantova Festival Internazionali ETS (di seguito "Associazione"), con sede in Mantova, Via Baldassarre Castiglioni n. 4, con delibera del 29.10.2026, ai sensi degli artt. 7.3 e 7.4 dello Statuto, in persona della Presidente Laura Baccaglioni

CONVOCA

presso la sede dell'Associazione in Mantova, via Baldassarre Castiglioni 4, l'Assemblea dei soci:

• in prima convocazione il giorno 14 novembre 2026 alle ore 7:00;

• in seconda convocazione il giorno 14 novembre alle ore 18:00,

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Seggio elettorale: conferma o integrazione dei componenti.

2. Elezione del Consiglio Direttivo, (art. 7.1 n. 6 e artt. 8.1 e 8.2 dello Statuto).

Informazioni ai soci

• **Diritto di voto:** ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta; nessun socio può essere titolare di più di una delega (art. 7.7 dello Statuto).

• **Elenco dei soci aventi diritto di voto:** è consultabile presso la sede dell'Associazione, previo appuntamento, a partire dal 9 novembre 2026 (almeno 5 giorni prima dell'Assemblea).

• **Regole di voto:** le regole per l'elezione, approvate dall'Assemblea dei soci del 29.10.2026, sono riportate nell'Allegato in calce al presente avviso di convocazione.

• **Modalità:** l'Assemblea e il voto si svolgono in presenza; non è prevista la partecipazione a distanza.

Mantova, lì 30 ottobre 2026

La Presidente del Consiglio Direttivo

Laura Baccaglioni



REGOLE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Numero dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 soci, incluso il Presidente (cfr. art. 8.1 dello Statuto). Il numero esatto non è fissato prima del voto, ma deriva dall'esito della votazione secondo il punto 8. Ciascun elettore può esprimere fino a 9 preferenze.

2. Elettorato attivo. Votano i soci iscritti nel libro degli associati alla data dell'Assemblea, non cessati ai sensi dell'art. 4.10 dello Statuto e iscritti da almeno tre mesi (cfr. art. 24, comma 1, D.Lgs. 117/2017).

3. Elettorato passivo. Sono eleggibili i soci aventi diritto di voto che non si trovino in alcuna condizione di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c. (cfr. art. 26 D.Lgs. 117/2017) o in cause di incompatibilità di legge.

4. Seggio. L'Assemblea dei soci nomina un presidente del seggio e due scrutatori tra i soci presenti, preferibilmente non componenti del Consiglio Direttivo uscente. Lo scrutinio è pubblico.

5. Scheda. La scheda è unica, prestampata, timbrata o siglata da uno scrutatore. Riporta in ordine alfabetico nome e cognome di tutti i soci aventi diritto di voto, ciascuno con una casella.

6. Voto. Il voto è personale e segreto, in presenza. Ogni socio vota con una scheda e può esprimere un numero di preferenze da zero a 9 barrando le caselle. Il delegato riceve una seconda scheda per la delega, che compila e imbuca separatamente. Non sono ammessi il voto per corrispondenza o telematico né la partecipazione a distanza all'elezione. Se ricorrono le circostanze previste dall'art. 7.8 dello Statuto, l'elezione è rinviata ad altra assemblea in presenza.

7. Schede nulle e bianche. Sarà da considerarsi nulla la scheda con più di 9 preferenze espresse, con segni di riconoscimento, non interpretabile con certezza, non timbrata o siglata o diversa da quella ufficiale. È bianca la scheda priva di preferenze. È inefficace, senza annullare la scheda, la preferenza per un nominativo non identificabile, per un socio non avente diritto di voto o non eleggibile. Se le schede nell'urna non corrispondono ai votanti (soci presenti e deleghe), salvo che la differenza dipenda dalla rinuncia di un socio a ritirare la scheda, la votazione è ripetuta.

8. Eletti e parità. Sono eletti i soci che hanno ricevuto almeno una preferenza valida, fino a un massimo di 9: se i soci votati sono più di 9, sono eletti i 9 più votati. Se meno di 3 soci ricevono preferenze valide, la votazione è ripetuta una sola volta, con nuove schede. Se anche dopo la ripetizione i soci votati sono meno di 3, l'Assemblea è chiusa, il Consiglio uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione e l'Assemblea è riconvocata, con avviso ai sensi dell'art. 7.4 dello Statuto, per una data non successiva al trentesimo giorno dalla chiusura, con le stesse regole. Se più soci in parità di voti si contendono gli ultimi posti da assegnare entro il limite di 9, subito dopo lo scrutinio si procede a ballottaggio tra i soli soci in parità, con scheda recante solo i loro nominativi e un numero di preferenze pari ai posti ancora da assegnare; votano, previa verifica dei presenti, i soci e i delegati presenti, compresi i soci in parità. Sono eletti i più votati e i non eletti precedono in graduatoria i soci con un numero minore di voti; tra loro i non eletti sono graduati secondo i voti ottenuti nel ballottaggio e, a parità, per sorteggio. Persistendo la parità, decide il sorteggio, effettuato in pubblico dal presidente del seggio estraendo i nomi da un'urna e verbalizzato, che si applica anche alle parità nella graduatoria dei soci non eletti; per queste si svolge subito, per tutti i gruppi in parità.

9. Accettazione. Gli eletti accettano la carica e dichiarano l'assenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, a verbale o, ove assenti, per iscritto entro 7 giorni dall'Assemblea; la mancata dichiarazione vale come rinuncia. La causa di ineleggibilità o incompatibilità, dichiarata o accertata, equivale a rinuncia; dopo l'insediamento equivale a cessazione anticipata.

10. Graduatoria e subentro. I soci che hanno ricevuto almeno una preferenza valida ma non sono stati eletti per il limite di 9 sono inseriti in graduatoria per numero di voti. In caso di rinuncia o cessazione anticipata di un consigliere subentra il primo della graduatoria disponibile, fino alla scadenza del mandato di tre anni (art. 8.2 dello Statuto). La comunicazione al subentrante è effettuata per iscritto, con mezzo che ne provi la ricezione, dal presidente del seggio prima dell'insediamento e dal Consiglio in carica dopo. Il subentrante accetta entro 5 giorni dalla comunicazione e si aggiunge al Consiglio già insediato senza ripetere le designazioni. Se le accettazioni sono meno di 3 e la graduatoria è esaurita, l'Assemblea di integrazione è convocata dal Consiglio uscente entro 30 giorni; se ciò avviene dopo l'insediamento, la convoca il Consiglio in carica. Le presenti regole si applicano anche all'Assemblea di integrazione; non si applicano all'elezione per il rinnovo del Consiglio alla scadenza del triennio, per la quale l'Assemblea approva nuove regole su proposta del Consiglio Direttivo. Nell'Assemblea di integrazione sono eletti al più i soci necessari a portare il Consiglio a 9 componenti e almeno quelli necessari a portarlo a 3; il tetto e il minimo del punto 8 si intendono riferiti a tali posti. Gli eletti restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

11. Proclamazione, accettazione e insediamento. La proclamazione è l'atto con cui il presidente del seggio dichiara eletti i soci all'esito dello scrutinio: da essa decorre il mandato triennale, ferma l'efficacia della nomina di ciascun eletto subordinata alla sua accettazione (punto 9). L'insediamento è la prima riunione del nuovo Consiglio, nella quale, preso atto delle accettazioni di almeno 3 eletti, il Consiglio si costituisce e designa Presidente, Vice Presidente e Tesoriere (art. 8.6 dello Statuto): da tale momento il nuovo Consiglio esercita i poteri di amministrazione e cessa il Consiglio uscente, che fino ad allora resta in carica per l'ordinaria amministrazione e gli atti urgenti, mantenendo il Presidente uscente la rappresentanza dell'Associazione. La prima riunione è convocata dal Presidente uscente o, in caso di sua assenza o impedimento, o di inerzia decorsi 5 giorni dall'Assemblea, dal Vice Presidente uscente o dal consigliere più votato tra gli eletti, entro 15 giorni dall'Assemblea (anche nella stessa giornata). Gli amministratori chiedono l'iscrizione della nomina nel RUNTS, con indicazione dei poteri di rappresentanza, entro 30 giorni dalla proclamazione (art. 26, comma 6, D.Lgs. 117/2017).

12. Conservazione. Le schede, l'elenco firmato e le deleghe sono conservati in plico sigillato presso la sede per almeno 4 mesi e comunque fino alla definizione di eventuali contestazioni; i dati sono trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679.

ASSOCIAZIONE MANTOVA FESTIVAL INTERNAZIONALI – ETS

Sede legale: Mantova, Via Baldassarre Castiglioni n. 4

Codice Fiscale e Partita IVA: 01806050207

Avviso di convocazione assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo di Mantova Festival Internazionali ETS (di seguito "Associazione"), con sede in Mantova, Via Baldassarre Castiglioni n. 4, con delibera del 29.10.2026, ai sensi degli artt. 7.3 e 7.4 dello Statuto, in persona della Presidente Laura Baccaglioni

CONVOCA

presso la sede dell'Associazione in Mantova, via Baldassarre Castiglioni 4, l'Assemblea dei soci:

• in prima convocazione il giorno 14 novembre 2026 alle ore 7:00;

• in seconda convocazione il giorno 14 novembre alle ore 18:00,

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Seggio elettorale: conferma o integrazione dei componenti.

2. Elezione del Consiglio Direttivo, (art. 7.1 n. 6 e artt. 8.1 e 8.2 dello Statuto).

Informazioni ai soci

• **Diritto di voto:** ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta; nessun socio può essere titolare di più di una delega (art. 7.7 dello Statuto).

• **Elenco dei soci aventi diritto di voto:** è consultabile presso la sede dell'Associazione, previo appuntamento, a partire dal 9 novembre 2026 (almeno 5 giorni prima dell'Assemblea).

• **Regole di voto:** le regole per l'elezione, approvate dall'Assemblea dei soci del 29.10.2026, sono riportate nell'Allegato in calce al presente avviso di convocazione.

• **Modalità:** l'Assemblea e il voto si svolgono in presenza; non è prevista la partecipazione a distanza.

Mantova, lì 30 ottobre 2026

La Presidente del Consiglio Direttivo

Laura Baccaglioni



REGOLE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Numero dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 soci, incluso il Presidente (cfr. art. 8.1 dello Statuto). Il numero esatto non è fissato prima del voto, ma deriva dall'esito della votazione secondo il punto 8. Ciascun elettore può esprimere fino a 9 preferenze.

2. Elettorato attivo. Votano i soci iscritti nel libro degli associati alla data dell'Assemblea, non cessati ai sensi dell'art. 4.10 dello Statuto e iscritti da almeno tre mesi (cfr. art. 24, comma 1, D.Lgs. 117/2017).

3. Elettorato passivo. Sono eleggibili i soci aventi diritto di voto che non si trovino in alcuna condizione di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c. (cfr. art. 26 D.Lgs. 117/2017) o in cause di incompatibilità di legge.

4. Seggio. L'Assemblea dei soci nomina un presidente del seggio e due scrutatori tra i soci presenti, preferibilmente non componenti del Consiglio Direttivo uscente. Lo scrutinio è pubblico.

5. Scheda. La scheda è unica, prestampata, timbrata o siglata da uno scrutatore. Riporta in ordine alfabetico nome e cognome di tutti i soci aventi diritto di voto, ciascuno con una casella.

6. Voto. Il voto è personale e segreto, in presenza. Ogni socio vota con una scheda e può esprimere un numero di preferenze da zero a 9 barrando le caselle. Il delegato riceve una seconda scheda per la delega, che compila e imbuca separatamente. Non sono ammessi il voto per corrispondenza o telematico né la partecipazione a distanza all'elezione. Se ricorrono le circostanze previste dall'art. 7.8 dello Statuto, l'elezione è rinviata ad altra assemblea in presenza.

7. Schede nulle e bianche. Sarà da considerarsi nulla la scheda con più di 9 preferenze espresse, con segni di riconoscimento, non interpretabile con certezza, non timbrata o siglata o diversa da quella ufficiale. È bianca la scheda priva di preferenze. È inefficace, senza annullare la scheda, la preferenza per un nominativo non identificabile, per un socio non avente diritto di voto o non eleggibile. Se le schede nell'urna non corrispondono ai votanti (soci presenti e deleghe), salvo che la differenza dipenda dalla rinuncia di un socio a ritirare la scheda, la votazione è ripetuta.

8. Eletti e parità. Sono eletti i soci che hanno ricevuto almeno una preferenza valida, fino a un massimo di 9: se i soci votati sono più di 9, sono eletti i 9 più votati. Se meno di 3 soci ricevono preferenze valide, la votazione è ripetuta una sola volta, con nuove schede. Se anche dopo la ripetizione i soci votati sono meno di 3, l'Assemblea è chiusa, il Consiglio uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione e l'Assemblea è riconvocata, con avviso ai sensi dell'art. 7.4 dello Statuto, per una data non successiva al trentesimo giorno dalla chiusura, con le stesse regole. Se più soci in parità di voti si contendono gli ultimi posti da assegnare entro il limite di 9, subito dopo lo scrutinio si procede a ballottaggio tra i soli soci in parità, con scheda recante solo i loro nominativi e un numero di preferenze pari ai posti ancora da assegnare; votano, previa verifica dei presenti, i soci e i delegati presenti, compresi i soci in parità. Sono eletti i più votati e i non eletti precedono in graduatoria i soci con un numero minore di voti; tra loro i non eletti sono graduati secondo i voti ottenuti nel ballottaggio e, a parità, per sorteggio. Persistendo la parità, decide il sorteggio, effettuato in pubblico dal presidente del seggio estraendo i nomi da un'urna e verbalizzato, che si applica anche alle parità nella graduatoria dei soci non eletti; per queste si svolge subito, per tutti i gruppi in parità.

9. Accettazione. Gli eletti accettano la carica e dichiarano l'assenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, a verbale o, ove assenti, per iscritto entro 7 giorni dall'Assemblea; la mancata dichiarazione vale come rinuncia. La causa di ineleggibilità o incompatibilità, dichiarata o accertata, equivale a rinuncia; dopo l'insediamento equivale a cessazione anticipata.

10. Graduatoria e subentro. I soci che hanno ricevuto almeno una preferenza valida ma non sono stati eletti per il limite di 9 sono inseriti in graduatoria per numero di voti. In caso di rinuncia o cessazione anticipata di un consigliere subentra il primo della graduatoria disponibile, fino alla scadenza del mandato di tre anni (art. 8.2 dello Statuto). La comunicazione al subentrante è effettuata per iscritto, con mezzo che ne provi la ricezione, dal presidente del seggio prima dell'insediamento e dal Consiglio in carica dopo. Il subentrante accetta entro 5 giorni dalla comunicazione e si aggiunge al Consiglio già insediato senza ripetere le designazioni. Se le accettazioni sono meno di 3 e la graduatoria è esaurita, l'Assemblea di integrazione è convocata dal Consiglio uscente entro 30 giorni; se ciò avviene dopo l'insediamento, la convoca il Consiglio in carica. Le presenti regole si applicano anche all'Assemblea di integrazione; non si applicano all'elezione per il rinnovo del Consiglio alla scadenza del triennio, per la quale l'Assemblea approva nuove regole su proposta del Consiglio Direttivo. Nell'Assemblea di integrazione sono eletti al più i soci necessari a portare il Consiglio a 9 componenti e almeno quelli necessari a portarlo a 3; il tetto e il minimo del punto 8 si intendono riferiti a tali posti. Gli eletti restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

11. Proclamazione, accettazione e insediamento. La proclamazione è l'atto con cui il presidente del seggio dichiara eletti i soci all'esito dello scrutinio: da essa decorre il mandato triennale, ferma l'efficacia della nomina di ciascun eletto subordinata alla sua accettazione (punto 9). L'insediamento è la prima riunione del nuovo Consiglio, nella quale, preso atto delle accettazioni di almeno 3 eletti, il Consiglio si costituisce e designa Presidente, Vice Presidente e Tesoriere (art. 8.6 dello Statuto): da tale momento il nuovo Consiglio esercita i poteri di amministrazione e cessa il Consiglio uscente, che fino ad allora resta in carica per l'ordinaria amministrazione e gli atti urgenti, mantenendo il Presidente uscente la rappresentanza dell'Associazione. La prima riunione è convocata dal Presidente uscente o, in caso di sua assenza o impedimento, o di inerzia decorsi 5 giorni dall'Assemblea, dal Vice Presidente uscente o dal consigliere più votato tra gli eletti, entro 15 giorni dall'Assemblea (anche nella stessa giornata). Gli amministratori chiedono l'iscrizione della nomina nel RUNTS, con indicazione dei poteri di rappresentanza, entro 30 giorni dalla proclamazione (art. 26, comma 6, D.Lgs. 117/2017).

12. Conservazione. Le schede, l'elenco firmato e le deleghe sono conservati in plico sigillato presso la sede per almeno 4 mesi e comunque fino alla definizione di eventuali contestazioni; i dati sono trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679.